

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3242

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

**(DI MAIO)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(FRANCO)**

CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

**(MESSA)**

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

**(SPERANZA)**

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(LAMORGESE)**

E CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(CARTABIA)**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021

---

*Presentato il 29 luglio 2021*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'Accordo istitutivo del Laboratorio europeo di biologia molecolare (EMBL) è stato firmato a Ginevra il 10 maggio 1973 e l'Italia vi partecipa fin dall'origine in qualità di membro fondatore. La ratifica di tale Accordo è stata autorizzata con la legge 19 maggio 1976, n. 427.

L'EMBL, cui partecipano attualmente ventisette Stati aderenti all'Accordo, intende favorire lo sviluppo della biologia molecolare in Europa e rendere l'Europa stessa un centro di eccellenza in questo settore. La sua attività primaria, nell'ambito della ricerca di base, è rivolta alla comprensione dei fenomeni fondamentali dei processi biologici degli organismi viventi.

L'EMBL, per realizzare gli obiettivi prefissati, opera nei seguenti cinque ambiti prioritari:

ricerca di base nella biologia molecolare;

tecnologia e strumentazione;

strutture e servizi;

insegnamento e formazione;

trasferimento della tecnologia.

L'EMBL ha visto negli anni costantemente crescere ed espandersi il numero dei suoi partecipanti e le sue attività, inaugurando, in aggiunta alla sede originaria di Heidelberg, ulteriori centri di ricerca ad Amburgo (1975), a Grenoble (1976), a Hinxton (1997), a Monterotondo (1999) e, da ultimo, a Barcellona (2017).

A seguito dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'EMBL, firmato a Roma il 29 giugno 1999 e ratificato ai sensi della legge 17 febbraio 2001, n. 50, l'EMBL ha avviato le sue attività in Italia all'interno del *campus* « Adriano Buzzati-Traverso » del Consiglio nazionale delle ricerche, sito in Monterotondo.

La sede italiana dell'EMBL studia vari fenomeni fisiologici dei mammiferi da una prospettiva molecolare nel contesto dell'intero organismo, con le ricerche sviluppate principalmente nelle discipline della neurobiologia e dell'epigenetica. La ricerca di tutti i gruppi presenti nel Laboratorio di Monterotondo è incentrata sullo studio del topo come organismo modello, svolta avvalendosi di strumenti tecnologici all'avanguardia.

Le attuali attività di ricerca comprendono il controllo epigenetico dei primi processi di sviluppo, i circuiti e il comportamento neurale, il calcolo neurale, il sistema somatosensoriale e la biologia dello sviluppo e della differenziazione delle cellule del sangue.

L'Accordo di sede tra il Governo italiano e l'EMBL, oggetto del presente disegno di legge di ratifica, è volto ad aggiornare il contenuto normativo dell'Accordo attualmente vigente, che verrà sostituito integralmente. Tra le modifiche si segnalano in particolare:

1) l'estensione dell'esenzione dall'imposizione sui redditi anche ai dipendenti dell'Istituto aventi cittadinanza italiana, questione da lungo pendente che — essendo la sede italiana l'unica a non riconoscere l'esenzione ai propri cittadini e applicando l'EMBL già un sistema di tassazione interna sul proprio personale, che avrebbe determinato una doppia imposizione — ha impedito di fatto l'assunzione di personale italiano presso la sede di Monterotondo;

2) l'aggiornamento delle mappe dei locali destinati al Laboratorio di Monterotondo in ragione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento attualmente in corso.

Il testo dell'Accordo si compone di diciannove articoli e di un allegato.

L'articolo I fornisce le definizioni.

L'articolo II disciplina la messa a disposizione da parte del Governo italiano, a

favore dell'EMBL, di locali e strutture adeguate, necessarie allo svolgimento delle attività di ricerca, ripartendo altresì le competenze giuridiche e finanziarie relative alla gestione e alla manutenzione dei locali.

L'articolo III disciplina la fornitura dei servizi pubblici necessari allo svolgimento delle attività del Laboratorio.

L'articolo IV definisce i privilegi e le immunità di cui beneficia la sede del Laboratorio.

L'articolo V esclude la responsabilità giuridica internazionale per atti od omissioni del Laboratorio o dei suoi rappresentanti che agiscano od omettano di agire nei limiti delle loro funzioni, prevedendo altresì che il Laboratorio dovrà disporre di un'assicurazione sufficiente a coprire le proprie responsabilità ai sensi del presente Accordo.

L'articolo VI disciplina:

1) l'esclusione di restrizioni tariffarie a carico del Laboratorio;

2) l'esenzione da tutti i dazi doganali e le imposte sull'importazione o sull'esportazione per le merci e i materiali di qualsiasi tipo, importati o esportati dal Laboratorio, necessari per la creazione e la gestione del Programma, ad eccezione degli oneri che altro non sono che corrispettivi per servizi resi;

3) l'esenzione per il Laboratorio, le sue proprietà e i suoi beni, nei limiti delle sue attività ufficiali, da tutte le imposte dirette e le tasse dovute allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni;

4) la non imponibilità, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, degli acquisti rilevanti di beni e servizi connessi all'attività istituzionale del Laboratorio e all'esercizio delle sue funzioni. Le esenzioni non saranno accordate in relazione a imposte che sono in realtà soltanto oneri per i servizi pubblici resi al Laboratorio.

L'articolo VII prevede che siano notificate al Governo italiano le nomine del personale impiegato presso la sede del Laboratorio e disciplina i privilegi e le immunità di cui beneficia il personale medesimo.

L'articolo VIII stabilisce i privilegi e le immunità del Direttore generale del Laboratorio.

L'articolo IX circoscrive l'ambito di applicazione dei privilegi e delle immunità esclusivamente allo scopo di garantire la migliore gestione del Laboratorio e l'indipendenza delle persone che vi operano, fermo restando l'obbligo di cooperazione con lo Stato italiano.

L'articolo X regola la libertà di comunicazioni del Laboratorio.

L'articolo XI si occupa del sistema di assistenza sanitaria e previdenziale. Nella misura in cui il Laboratorio gestisce un sistema di assistenza sanitaria e di previdenza sociale, il Laboratorio, il suo Direttore generale e i membri del personale saranno esentati da tutti i contributi obbligatori dovuti alle autorità nazionali per l'assistenza sanitaria e la previdenza sociale. Tuttavia, i membri del personale possono versare contributi volontari agli enti previdenziali italiani e beneficiare di conseguenza delle prestazioni previste. È prevista la possibilità di stipulare accordi complementari *ad hoc* al fine di consentire al Direttore generale e ai membri del personale di beneficiare delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale italiano.

L'articolo XII prevede che il Governo italiano designi un'autorità competente al fine di cooperare con il Direttore del programma in relazione a tutte le questioni relative all'amministrazione e gestione del programma di ricerca del Laboratorio.

L'articolo XIII disciplina i contratti di diritto privato stipulati dal Laboratorio, prevedendo la possibilità di inserire negli stessi una clausola arbitrale.

L'articolo XIV prevede che le controversie che dovessero insorgere fra il Laboratorio e il suo personale saranno composte in conformità ai regolamenti in materia di personale del Laboratorio.

L'articolo XV regola la disciplina delle controversie tra l'Italia e il Laboratorio, prevedendo che qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, che non sia stata composta tramite negoziato o con altra modalità convenuta,

sarà, su richiesta di una delle due Parti, sottoposta ad un tribunale arbitrale. In tale eventualità, il Laboratorio e il Governo italiano designeranno ciascuno un arbitro e i due arbitri così designati eleggeranno un terzo arbitro, che fungerà da presidente del tribunale.

L'articolo XVI prevede la possibilità che il Governo italiano e il Laboratorio possano stipulare, ove necessario, eventuali accordi supplementari.

L'articolo XVII dispone che l'Accordo entrerà in vigore a seguito della comunicazione, da entrambe le parti, dell'avvenuto espletamento delle formalità richieste dai rispettivi ordinamenti interni.

L'articolo XVIII prevede la possibilità di avviare, su istanza di una delle due Parti, i negoziati per la revisione o la cessazione del presente Accordo. Qualora tali negoziati, dopo un anno, non abbiano portato ad un'intesa, l'Accordo potrà essere denunciato da una delle due Parti contraenti con un anno di preavviso.

L'articolo XIX prevede che il presente Accordo resterà in vigore fino a che il Laboratorio manterrà il programma di ricerca in Italia e che lo stesso, dalla data della sua entrata in vigore, sostituisce il precedente Accordo tra l'Italia e l'EMBL, fatto a Roma il 29 giugno 1999.

L'allegato 1 contiene la mappa dei locali destinati alle attività del Laboratorio.

## RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare (EMBL) è un organismo internazionale di eccellenza nel campo della biologia molecolare, cui l'Italia partecipa sin dalle origini in qualità di Paese fondatore (legge di ratifica n. 427 del 19 maggio 1976).

Il Laboratorio ha visto negli anni costantemente crescere ed espandersi la sua *membership* e le sue attività, inaugurando, in aggiunta alla sede originaria di Heidelberg, ulteriori *outstation* ad Amburgo, a Grenoble, a Hinxton, a Monterotondo e, da ultimo, a Barcellona.

L'istituzione della sede italiana di Monterotondo del Laboratorio risale al 29 giugno 1999, data in cui a Roma è stato stipulato un Accordo di sede tra Governo italiano ed EMBL, poi ratificato con legge n. 50 del 17 febbraio 2001.

L'Accordo di sede oggetto del presente disegno di legge di ratifica è volto ad aggiornare il contenuto normativo dell'Accordo del 1999 attualmente vigente, che provvederà a sostituire integralmente a partire dalla data della sua entrata in vigore.

La necessità di modificare l'Accordo di Sede deriva, oltre che dalla necessità di adeguarsi alle sopravvenienze normative intervenute nel corso degli anni, in primo luogo dalla necessità di risolvere due questioni da lungo pendenti, su cui si riporta più ampiamente di seguito: i) l'estensione dell'esenzione dalla tassazione sui redditi anche ai dipendenti di nazionalità italiana dell'Istituto (articolo VII); ii) l'aggiornamento delle mappe dei locali destinati al Laboratorio agli interventi, attualmente in corso di svolgimento, di ristrutturazione ed adeguamento degli stessi (allegato I dell'articolo II).

L'**articolo II, parte II** dell'Accordo novellato prevede, come già disposto dall'Accordo attualmente vigente, che il Governo adotti tutte le misure necessarie a facilitare la creazione ed il funzionamento del Programma, mettendo a disposizione del Laboratorio gratuitamente, i locali e le strutture adeguate necessarie. La **parte IV lett. a)** del medesimo articolo prevede che il Laboratorio sosterrà, con risorse del proprio bilancio, i costi relativi alla manutenzione ordinaria dei locali e di tutti i servizi di comunicazione e pubblica utilità (di cui alla parte V dell'Accordo), mentre ai sensi della **lett. b)** il Governo italiano sarà responsabile della prevenzione e della riparazione dei danni strutturali e delle modifiche e ristrutturazioni dei locali che si renderanno necessarie, in conformità con i piani convenuti di concerto tra Governo ed EMBL.

Sul punto si evidenzia che il Ministero della ricerca, all'esito di lavoro di coordinamento interministeriale, ha reperito i fondi necessari per la ristrutturazione ed adeguamento degli edifici dell'*outstation* di Monterotondo, provvedendo ad integrare per 7.634.962 euro nell'esercizio 2017 le disponibilità del capitolo 7293 del proprio stato di previsione. Tali risorse sono state trasferite al





Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), in qualità di agenzia incaricata di dare esecuzione all'Accordo di sede e stazione appaltante per la predetta ristrutturazione e adeguamento, cui si aggiungono ulteriori 2 milioni di euro stanziati dall'EMBL per contribuire alle spese dei lavori in questione. Il 28 novembre 2017 è stato concluso l'Accordo EMBL-CNR ove sono stati identificati puntualmente i locali interessati dai lavori di ristrutturazione ed i relativi mappali, oltre a un cronoprogramma dettagliato per la realizzazione dell'opera. Sono attualmente in corso di svolgimento le ultime istruttorie sul piano tecnico propedeutiche all'emanazione del bando di gara, cui seguirà l'esecuzione dei lavori. L'individuazione aggiornata delle mappe dei locali, siti presso il Campus 'Adriano Buzzati-Traverso' del CNR di Monterotondo (via Ramarini 32), è riportata analiticamente nell'**Allegato 1** del nuovo Accordo di sede.

Tanto premesso, nell'evidenziare che sono già state assegnate le risorse necessarie per la ristrutturazione della sede e che i lavori saranno ultimati nei prossimi mesi, non si prevede, nel breve-medio periodo, alcun ulteriore intervento di ristrutturazione né alcun nuovo onere a carico del bilancio dello Stato. Nell'eventualità in cui, nel lungo periodo, tale necessità dovesse nuovamente ripresentarsi, ai relativi oneri, del tutto eventuali, si provvederà con provvedimento normativo *ad hoc*. L'**articolo III, parte V** prevede che il Governo italiano farà sì che le autorità competenti forniscano al Laboratorio i servizi pubblici necessari, ivi compresa la fornitura di elettricità, acqua, gas, fognature, servizi postali, telefonici, internet, di trasporto locale e di raccolta dei rifiuti e servizi anti-incendio. Tale disposizione, identica a quella già contenuta nell'Accordo attualmente vigente, è di natura ordinamentale, in quanto si limita a prevedere che il Governo italiano si attivi affinché non sia pregiudicata l'operatività del Laboratorio, garantendo che detti servizi pubblici saranno forniti a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle Amministrazioni pubbliche italiane. In ogni caso, come già precisato nell'articolo precedente dell'Accordo, tutti i costi relativi ai servizi pubblici saranno sostenuti dall'EMBL.

L'**articolo VI, parte X, paragrafo 2, lett. a)** dell'Accordo prevede, riproducendo identicamente le disposizioni attualmente dall'Accordo vigente, che le merci e materiali di qualsiasi tipo importati o esportati dal Laboratorio necessari per la creazione e la gestione del Programma e per l'esercizio delle attività ufficiali dello stesso sono esenti da tutti i dazi doganali e le imposte sull'importazione o sull'esportazione - ad eccezione di quegli oneri che altro non sono che corrispettivi per servizi resi - e da tutti i divieti e le restrizioni sulle importazioni e sulle esportazioni.

Al riguardo, si evidenzia come tale regime di esenzione risulti già previsto a legislazione vigente dal medesimo articolo dell'Accordo di sede ratificato nel 2001, da esso non discende pertanto alcuna ulteriore estensione del regime di esenzioni né minori entrate aggiuntive per il bilancio dello Stato.



L'articolo VI, parte X, paragrafo 2, lett. c) prevede inoltre che il Laboratorio sarà esente da dazi doganali ed altri prelievi, proibizioni e restrizioni sull'importazione di un numero di automobili non superiore a tre che siano strettamente necessarie ai suoi scopi ufficiali e dei loro pezzi di ricambio. Il Laboratorio sarà altresì esente dalle tasse automobilistiche per i veicoli registrati in una serie speciale. Il carburante ed i lubrificanti per detti veicoli potranno essere acquistati in regime di esenzione dalle imposte secondo le quantità ed i tassi generalmente concessi alle missioni diplomatiche in Italia.

Al riguardo si evidenzia come tale esenzione – per cui ora si introduce un limite massimo di tre autovetture ad uso ufficiale - risulta già prevista a legislazione vigente dal medesimo articolo dell'Accordo di sede ratificato nel 2001, da esso non discende pertanto alcuna ulteriore estensione del regime di esenzioni né minori entrate aggiuntive per il bilancio dello Stato.

L'articolo VI, parte XI lett. a) prevede che il Laboratorio, le sue proprietà ed i suoi beni, nei limiti delle sue attività ufficiali, saranno esenti da tutte le imposte dirette e dalle tasse dovute a Stato, Regioni, Province e Comuni, mentre la lett. b) prevede che il Laboratorio godrà della non imponibilità sul valore aggiunto per acquisti rilevanti di beni e servizi connessi alla attività istituzionale ed all'esercizio delle sue funzioni (per acquisti rilevanti si intendono gli acquisti di beni e servizi di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia). Ai sensi della lettera c), le esenzioni non saranno accordate in relazione a imposte che corrispondono in realtà soltanto ad oneri per i servizi pubblici resi al Laboratorio.

Al riguardo, nel segnalare preliminarmente che la proprietà dell'immobile e le relative attrezzature restano di proprietà del Paese ospitante anche se concesse in uso gratuito al Laboratorio, si evidenzia come le disposizioni dell'Accordo vigente non vengono modificate e che tale regime di esenzione è pertanto già integralmente previsto a legislazione vigente dal medesimo articolo dell'Accordo di sede ratificato nel 2001, da esso non discende pertanto alcuna ulteriore estensione del regime di esenzioni né minori entrate aggiuntive per il bilancio dello Stato.

L'articolo VII, parte XIII, innova l'Accordo di Sede attualmente vigente introducendo alla lettera d), anche per i cittadini italiani o residenti permanenti in Italia, l'esenzione dalle imposte dirette sugli stipendi ed emolumenti corrisposti dal Laboratorio ai membri del personale e al Direttore Generale del Laboratorio. Al riguardo, si rappresenta come i membri del personale e il Direttore Generale del Laboratorio EMBL siano già soggetti ad una imposta interna, a beneficio di EMBL, sugli stipendi ed emolumenti pagati dal Laboratorio. La sede italiana risulta inoltre l'unica, tra le varie sedi dell'Organismo, a non estendere l'esenzione fiscale sulle imposte dirette anche ai propri cittadini. Tale situazione ha determinato di fatto la mancata assunzione presso la sede italiana dell'EMBL di personale italiano, con conseguenti minori ritorni per l'Italia. Tanto premesso, in ragione del fatto



che non risulta allo stato nessun dipendente di nazionalità italiana impiegato presso la sede di Monterotondo, da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la stessa determina una rinuncia a maggior gettito.

Ai sensi della **lettera g)** dell'articolo in esame, i privilegi e le immunità in esso previsti non si applicheranno al personale impiegato per servizi locali del Laboratorio da fornitori esterni di servizi. L'**articolo XI, parte XX, lettera a)** prevede che, nella misura in cui il Laboratorio gestisce un sistema di assistenza sanitaria e di previdenza sociale, il Laboratorio, il suo Direttore Generale ed i membri del personale sono esentati da tutti i contributi obbligatori dovuti alle autorità nazionali per l'assistenza sanitaria e la previdenza sociale. Tuttavia, i membri del personale possono versare contributi volontari agli Enti previdenziali italiani e beneficiare di conseguenza delle prestazioni previste. Al riguardo, si segnala che l'EMBL dispone di un sistema di assistenza sanitaria e previdenziale autonoma per il proprio personale, che non beneficia pertanto delle prestazioni e dei servizi del sistema nazionale, e che tale esenzione era stata già prevista dall'Accordo di sede del 2001. La **lettera c)** prevede che le disposizioni di cui alla lettera a) si applichino anche ai familiari del personale EMBL, salvo nel caso in cui essi esercitino un'attività lavorativa all'esterno del Laboratorio o un'attività autonoma e possano beneficiare delle prestazioni di previdenza sociale previste dalla legislazione italiana.

La **lettera b)** prevede la possibilità stipulare accordi complementari *ad hoc* al fine di consentire al Direttore Generale e ai membri del personale di beneficiare delle prestazioni previste dal Sistema Sanitario Nazionale italiano. Tali accordi, del tutto eventuali, saranno oggetto di apposito provvedimento normativo *ad hoc*.

L'**articolo XII** prevede che il Governo designerà una autorità competente al fine di cooperare con il Direttore del Programma in relazione a tutte le questioni relative alla amministrazione e gestione del Programma. Tale disposizione riveste carattere ordinamentale e, come per l'Accordo attualmente vigente, il ruolo di autorità competente per l'amministrazione e gestione del Programma sarà svolto dal CNR che attualmente già lo svolge.

L'**articolo XIII, parte XX** disciplina le attività contrattuali di diritto privato del Laboratorio, prevedendo la possibilità di inserire una clausola arbitrale in base alla quale le controversie che insorgono in relazione all'interpretazione o alla esecuzione del contratto potranno, su richiesta di una delle due Parti, essere sottoposte ad arbitrato. Tale disposizione, già presente in identica formulazione nell'Accordo di sede vigente, è rivolta esclusivamente alle attività contrattuali privatistiche del Laboratorio e non è suscettibile di determinare effetti per la finanza pubblica.

L'**articolo XV, parte XXIV** dispone che qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, che non sia stata composta tramite negoziato





o con altra modalità convenuta, sarà, su richiesta di una delle due Parti, sottoposta ad un tribunale arbitrale.

Al riguardo, si evidenzia che la via negoziale e i consueti canali diplomatici costituiranno la modalità preferenziale di risoluzione delle controversie. Nell'eventualità, del tutto remota, non essendo tale disposizione – già presente nell'Accordo attualmente vigente – mai stata applicata dal 2001 ad oggi, in cui dovesse ricorrersi ad un tribunale arbitrale, con costi da suddividere in maniera paritaria tra il Governo e il Laboratorio, ai relativi oneri si provvederà con un provvedimento normativo *ad hoc*.

L'articolo XVI, parte XXV, prevede che il Governo ed il Laboratorio potranno stipulare quegli accordi supplementari che si renderanno necessari. Nel segnalare che tale disposizione risulta già presente nell'Accordo di sede attualmente vigente senza che sia mai stato necessario farvi ricorso, agli oneri, del tutto eventuali, derivanti dalla stipula di accordi supplementari si provvederà con provvedimento normativo *ad hoc*.

L'articolo XVIII, parte XXVII prevede che i negoziati per la revisione o cessazione del presente Accordo avranno luogo su richiesta di una delle due Parti contraenti. Nel caso, analogo a quello relativo al provvedimento in esame, in cui si addivenga ad una revisione o modifica dell'Accordo di sede, ai relativi oneri si provvederà con apposito disegno di legge di ratifica.

Dal presente provvedimento, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 199 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

22 LUG. 2021



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

*1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

La stipulazione di un nuovo accordo con il Laboratorio europeo di biologia molecolare nasce dall'esigenza di assicurare al Laboratorio l'adeguato sfruttamento del *campus* « Adriano Buzzati-Traverso » del Consiglio nazionale delle ricerche, a Monterotondo, per lo sviluppo delle attività, in ragione della crescente importanza delle ricerche sulla neurobiologia e sull'epigenetica.

*2) Analisi del quadro normativo nazionale.*

Con la legge 19 maggio 1976, n. 427, l'Italia ha ratificato e dato esecuzione all'Accordo istitutivo del Laboratorio europeo di biologia molecolare (EMBL), fatto a Ginevra il 10 maggio 1973.

Con la legge 17 febbraio 2001, n. 50, l'Italia ha quindi ratificato e dato esecuzione all'Accordo di sede tra l'Italia e l'EMBL, firmato a Roma il 29 giugno 1999.

*3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

*4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

*5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non risultano elementi di incompatibilità con le competenze e funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

*6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non emergono profili di incompatibilità.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

## PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Non risultano elementi di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

2) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti alla materia.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

La ratifica dell'Accordo non presenta profili di incompatibilità con gli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia.

4) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Allo stato attuale non risultano giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

5) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indirizzi giurisprudenziali né pendenza di giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non risultano analoghi Accordi stipulati da altri Stati membri dell'Unione europea.

### PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della loro coerenza con quelle già in uso.*

L'accordo sostituisce il precedente ratificato ai sensi della legge 17 febbraio 2001, n. 50.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale, non è stata adottata la tecnica della novella.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non sussistenti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Il provvedimento non necessita di atti successivi attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.




## DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'A.I.R.

Al Capo del Dipartimento  
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 13.05.2021

Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli  
Affari Giuridici e Legislativi



per delega del Capo del Dipartimento  
il Dirigente Generale  
(Dott. Edoardo Cervone)

## DISEGNO DI LEGGE

—

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVII dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli II, XI, XV, XVI e XVIII dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

## Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO  
FRA  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
E  
IL LABORATORIO EUROPEO DI BIOLOGIA MOLECOLARE  
RELATIVO AL PROGRAMMA DEL  
LABORATORIO EUROPEO DI BIOLOGIA MOLECOLARE  
A MONTEROTONDO**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare,

con riferimento all'Accordo istitutivo del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare firmato a Ginevra il 10 maggio 1973;

in considerazione del fatto che il Consiglio del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare ha deciso di creare gruppi di ricerca in Italia e che il Governo italiano ha dichiarato di essere pronto a fornire al Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare dei locali adeguati siti a Monterotondo come descritto nell'Allegato 1;

manifestando la propria disponibilità a concludere un accordo per definire i privilegi e le immunità del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare in relazione ai suoi gruppi di ricerca operanti a Monterotondo ed a regolamentare le questioni derivanti dalla sua creazione, ai sensi dell'articolo XI dell'Accordo istitutivo del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare;

hanno convenuto quanto segue:

**Articolo I**

**Definizioni**

**Parte I**

Ai fini del presente Accordo:

(a) per "Accordo di Laboratorio" si intende l'Accordo istitutivo del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare firmato a Ginevra il 10 maggio 1973 e relativi emendamenti;

(b) per "Laboratorio" si intende il Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare;

(c) per "Programma" si intende il Programma di Ricerca del Laboratorio creato a Monterotondo e stabilito nei locali e strutture di cui all'Allegato 1;

(d) per "Governo" si intende il Governo della Repubblica Italiana;

(e) per "Agenzia" si intende qualsiasi organismo designato dal Governo;

(f) per "Membri del Personale" si intendono i membri del personale del Laboratorio, ai sensi del Regolamento sul Personale, comandati in Italia;

(g) per "Stato membro" si intende uno Stato parte all'Accordo di Laboratorio;

(h) per "Rappresentanti degli Stati membri" si intendono i capi delle delegazioni degli Stati membri, i loro supplenti e consulenti che partecipano alle riunioni organizzate dal Programma o dal Laboratorio in Italia;

(i) per "Direttore Generale" si intende il Direttore Generale del Laboratorio o la persona di cui al comma 1(b) dell'Articolo VII dell'Accordo di Laboratorio;

(j) per "Esperto" si intende una persona che non faccia parte del personale, nominata dal Consiglio o dal Direttore Generale al fine di espletare un compito specifico a nome o per conto del Laboratorio.

## Articolo II

### Programma del Laboratorio di Monterotondo

#### Parte II:

(1) Il Governo metterà a disposizione del Laboratorio, per fungere da sede del Programma, locali e strutture adeguate necessarie per la creazione e la gestione del Programma. Detti locali e strutture saranno forniti a titolo gratuito ad eccezione dei costi di cui alla Parte IV del presente Accordo. L'esatta collocazione e le dimensioni dei locali e delle strutture figurano nell'Allegato I al presente Accordo. Questa sede, ove il Laboratorio espleta le funzioni per le quali è stato creato, sarà posta sotto il controllo e l'autorità del Laboratorio.

(2) Il Laboratorio avrà diritto di dotarsi di un regolamento interno, applicabile a detti locali e strutture, mirante a creare le condizioni necessarie per facilitare l'esercizio delle sue funzioni. Il Governo adotterà tutte le misure necessarie per facilitare la creazione ed il funzionamento del Programma.

#### Parte III:

Il Governo, o l'Agenzia da esso designata, manterrà titolo su tutti gli edifici ed i materiali messi a disposizione del Laboratorio dal Governo o dalla sua Agenzia designata di cui all'Allegato I, fatto salvo il diritto esclusivo del Laboratorio di decidere sulla gestione ed il funzionamento del Programma.

#### Parte IV:

(a) Il Laboratorio sosterrà il costo della manutenzione ordinaria dei locali e di tutti i servizi di comunicazione e pubblica utilità di cui alla Parte V del presente Accordo.

(b) Il Governo sarà responsabile della prevenzione e della riparazione dei danni strutturali e delle modifiche e ristrutturazioni dei locali di cui alla Parte II che si renderanno necessarie ed in conformità con i piani convenuti di concerto dal Governo e dal Laboratorio. Dette opere saranno effettuate in modo tale da non impedire l'espletamento dei compiti del Laboratorio.

**Articolo III****Servizi pubblici**

## Parte V:

Il Governo farà sì che le autorità competenti forniscano al Laboratorio i servizi pubblici necessari, ivi compresa la fornitura di elettricità, acqua, gas, fognature, servizi postali, telefonici, internet, di trasporto locale e di raccolta dei rifiuti e servizi anti-incendio. Detti servizi pubblici saranno forniti a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle Amministrazioni pubbliche italiane.

In caso di interruzione o di minaccia di interruzione di detti servizi, le autorità italiane competenti considereranno le esigenze del Laboratorio di eguale importanza rispetto a quelle delle Amministrazioni pubbliche essenziali del Governo ed adotteranno le relative misure al fine di far sì che non venga pregiudicata l'opera del Laboratorio. Al fine di garantire la continua erogazione di elettricità in una qualsiasi fase di interruzione del servizio, il Governo sarà responsabile dell'installazione e della manutenzione speciale, nell'ambito del Programma, delle necessarie attrezzature per l'erogazione di elettricità in casi di emergenza.

## Parte VI:

Su richiesta, il Laboratorio consentirà ai rappresentanti debitamente autorizzati dei competenti organismi che erogano servizi pubblici di ispezionare, riparare, effettuare la manutenzione, ricostruire e ripristinare servizi, condotte, e fognature nell'ambito del Programma a condizioni che non impediscano l'espletamento delle funzioni del Laboratorio.

**Articolo IV****Privilegi ed immunità**

## Parte VII:

## Immunità dalla giurisdizione e dalla esecuzione

(a) La sede del Laboratorio, quale definita nella Parte II del presente Accordo, è inviolabile.

(b) Nessun agente o funzionario della Repubblica Italiana o chiunque eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana può entrare nella sede del Laboratorio per esercitarvi le proprie funzioni senza il consenso del Direttore Generale. In caso di calamità naturali, di incendio o di altro evento che esiga immediatamente misure di protezione per la sicurezza e la salute pubblica, ovvero qualora sia necessario perseguire fatti criminosi, ad eccezione di quelli compiuti nell'esercizio dell'attività ufficiale del Laboratorio, il consenso del Direttore Generale si considera presunto.

(c) Il Direttore Generale impedirà che il Laboratorio divenga rifugio per coloro che cercano di sfuggire ad una misura restrittiva della libertà personale disposta in esecuzione di una legge della Repubblica Italiana o che sono ricercati per essere estradati in un altro paese.

(d) I beni di proprietà del Laboratorio ed i suoi archivi, ovunque situati e da chiunque posseduti, sono esenti da sequestro o pignoramento, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi altro atto coattivo di natura civile o amministrativa sempreché i beni e gli archivi siano direttamente destinati al perseguimento dei fini istituzionali del Laboratorio.

(e) Il Laboratorio non gode dell'immunità dalla giurisdizione e dalla esecuzione se ha espressamente rinunciato all'immunità nei seguenti casi particolari:



- (i) in relazione ad una azione civile da parte di un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo che appartiene al, o è utilizzato per conto del, Laboratorio ovvero in relazione ad una violazione del codice stradale in cui sia coinvolto detto veicolo;
- (ii) in relazione a contratti, diversi da quelli conclusi in conformità al Regolamento sul Personale, senza la clausola arbitrale di cui all'articolo XIII;
- (iii) in relazione all'esecuzione di un lodo arbitrale reso ai sensi dell'articolo XIII del presente Accordo;
- (iv) nel caso di un ordine di pignoramento di salario, stipendio ed emolumenti dovuti dal Laboratorio ad un membro del suo personale;
- (v) in relazione ad una domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti legali intentati dal Laboratorio.

(f) Fatto salvo quanto diversamente disposto dall'Accordo di Laboratorio o dal presente Accordo, le attività del Laboratorio concernenti il Programma a Monterotondo saranno regolate dalla legislazione italiana. Il Laboratorio avrà facoltà di definire direttive di ricerca, operative nell'ambito della sede, per l'esecuzione completa ed indipendente delle proprie funzioni, tenendo conto delle direttive nazionali ed internazionali a tal fine che non dovrebbero, tuttavia, essere meno severe di quelle del Paese ospite. Il Governo ed il Laboratorio si consulteranno al fine di evitare incompatibilità fra i regolamenti del Laboratorio e le direttive nazionali ed internazionali. Il Laboratorio garantirà l'incolumità del suo personale e la sicurezza dell'ambiente.

#### Parte VIII:

Nell'ambito del Programma, il Laboratorio può effettuare tutte le attività atte a promuovere le sue funzioni quali definite all'articolo II dell'Accordo di Laboratorio. In particolare, potrà convocare riunioni nella sede del Programma o, di concerto con le autorità italiane competenti, in un altro luogo sito in Italia. Il Governo coopererà a tal fine con il Laboratorio per mettere a disposizione le strutture necessarie. Con riferimento alle comunicazioni ufficiali del Laboratorio ed al trasferimento dei suoi documenti, il Laboratorio godrà di un trattamento non meno favorevole di quello accordato dal Governo alle altre organizzazioni internazionali. Non sarà applicata alcuna censura alle comunicazioni ufficiali del Laboratorio effettuate tramite un qualsiasi mezzo di comunicazione.

#### Articolo V

##### Responsabilità

#### Parte IX:

##### (a) Responsabilità giuridica internazionale

In ragione delle attività del Laboratorio sul suo territorio il Governo non dovrà incorrere in alcun tipo di responsabilità giuridica internazionale per atti o omissioni del Laboratorio o dei suoi rappresentanti che agiscano o omettano di agire nei limiti delle loro funzioni. Qualora una richiesta venga tuttavia avanzata nei confronti del Governo, esso avrà diritto di fare ricorso contro il Laboratorio.

##### (b) Assicurazione per responsabilità

Il Laboratorio dovrà disporre di una assicurazione sufficiente a coprire le proprie responsabilità ai sensi del presente Accordo.

**Articolo VI****Parte X:****(1) Libertà dalle restrizioni valutarie**

Il Laboratorio potrà ricevere e detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti; potrà disporre liberamente di essi per qualsiasi fine di cui all'Accordo di Laboratorio e detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi obblighi.

**(2) Disposizioni doganali e imposizione fiscale**

(a) Merci e materiali di qualsiasi tipo importati o esportati dal Laboratorio necessari per la creazione e la gestione del Programma e per l'esercizio delle attività ufficiali dello stesso saranno esenti da tutti i dazi doganali e le imposte sull'importazione o sull'esportazione, ad eccezione di quegli oneri che altro non sono che corrispettivi per servizi resi, e da tutti i divieti e le restrizioni sulle importazioni e sulle esportazioni. L'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto si applicherà alle importazioni di beni e materiali di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia. L'importazione di materiale biologico può essere soggetto a restrizioni, ivi compresa la quarantena in conformità alle disposizioni generalmente applicate in materia di sanità e fito-sanità, ed alle esenzioni concesse in base ad una procedura da concordarsi fra il Governo e il Laboratorio.

Le strutture per la quarantena potranno essere situate nei locali del Laboratorio.

(b) Le merci importate esenti da dazi ed imposte ai sensi del presente Accordo non saranno vendute o cedute ad un terzo salvo che le autorità italiane abbiano fornito il loro previo accordo ed i dazi, le imposte ed i contributi applicabili siano stati corrisposti. Ove detti dazi, imposte e contributi siano calcolati sulla base del valore delle merci, si applicheranno il valore al momento della cessione e le aliquote in vigore a quel momento.

(c) In particolare, il Laboratorio sarà esente da dazi doganali ed altri prelievi, proibizioni e restrizioni sull'importazione di un numero di automobili non superiore a tre che siano strettamente necessarie ai suoi scopi ufficiali e dei loro pezzi di ricambio.

Il Laboratorio sarà altresì esente dalle tasse automobilistiche per i veicoli registrati in una serie speciale.

Il carburante ed i lubrificanti per detti veicoli potranno essere acquistati in regime di esenzione dalle imposte secondo le quantità ed i tassi generalmente concessi alle missioni diplomatiche in Italia.

Il Laboratorio potrà disporre liberamente di detti veicoli tre anni dopo la loro importazione senza alcuna proibizione, restrizione, dazio doganale o altra imposta.

**Parte XI:****Esenzione dalle imposte**

(a) Il Laboratorio, le sue proprietà ed i suoi beni, nei limiti delle sue attività ufficiali, saranno esenti da tutte le imposte dirette e dalle tasse dovute a Stato, Regioni, Province e Comuni.

(b) Il Laboratorio godrà della non imponibilità sul valore aggiunto per acquisti rilevanti di beni e servizi connessi alla attività istituzionale ed all'esercizio delle sue funzioni. Per acquisti rilevanti si intendono gli acquisti di beni e servizi di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia.

(c) Le esenzioni non saranno accordate in relazione a imposte che sono in realtà soltanto oneri per i servizi pubblici resi al Laboratorio.

**Articolo VII****Notifica delle nomine**

## Parte XII:

Il Laboratorio informerà il Governo qualora un membro del personale assuma o rinunci ai suoi compiti presso il Laboratorio in Italia. Inoltre, il Laboratorio dietro richiesta invierà al Governo una lista di tutto il personale ad esso assegnato in Italia indicando in ciascun caso se la persona è un cittadino italiano o residente permanente in Italia.

Prima di impiegare una persona che si trova al momento in territorio italiano, il Laboratorio dovrà fare in modo di accertarsi che detta persona non sia presente in Italia in violazione delle relative leggi in materia di immigrazione o non sia soggetta ad alcuna proibizione ad assumere un impiego in Italia. Qualora il Governo determini che una qualsiasi unità di personale si trovasse al momento dell'impiego in violazione delle leggi in materia di immigrazione o soggetta a detta proibizione, il Laboratorio ed il Governo dovranno consultarsi al fine di concordare su un rimedio appropriato, ivi compreso, se necessario, la cessazione di detto impiego.

**Membri del Personale**

## Parte XIII:

(a) I membri del personale del Laboratorio nonché gli Esperti godono nel territorio e nei riguardi della Repubblica Italiana di:

- (i) immunità dalla giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali;
- (ii) immunità dall'ispezione e dal sequestro dei bagagli ufficiali, fatto salvo il controllo per motivi di sicurezza.

(b) In particolare, i membri del personale del Laboratorio, nonché gli Esperti che non abbiano la cittadinanza italiana:

- (i) saranno esenti dagli obblighi del servizio nazionale;
- (ii) saranno immuni, così come i loro coniugi e relativi familiari a carico, dalle restrizioni in materia di immigrazione e dalla registrazione a carico degli stranieri. Ai coniugi ed ai relativi familiari a carico del personale del Laboratorio reclutato a livello internazionale, che sono residenti in Italia, sarà accordata la possibilità di assumere un impiego in Italia;
- (iii) avranno gli stessi privilegi in materia di facilitazioni di cambio accordati agli agenti diplomatici in conformità alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche;
- (iv) avranno, così come i loro coniugi e relativi familiari a carico, le stesse facilitazioni in materia di rimpatrio concesse agli agenti diplomatici in periodi di crisi internazionali.

(c) I membri del personale del Laboratorio avranno diritto di importare in franchigia doganale e senza altre proibizioni o restrizioni, dal Paese della loro ultima residenza o da quello di cui sono cittadini, il loro mobilio e altri effetti personali, ivi compresa una automobile entro sei mesi dal momento in cui prendono servizio in Italia, in uno o più invii. Pertanto saranno autorizzati ad importare in esenzione da imposta i pezzi di ricambio che si renderanno necessari per questi beni.

(d) In base alle condizioni e alla procedura definite dal Consiglio del Laboratorio, i membri del personale e il Direttore Generale del Laboratorio sono soggetti ad una imposta interna effettiva, a beneficio di EMBL, sugli stipendi ed emolumenti pagati dal Laboratorio. I membri del personale e il Direttore Generale



del Laboratorio anche se cittadini italiani o residenti permanenti in Italia, nonché gli Esperti che non sono cittadini italiani o residenti permanenti in Italia, sono esentati dalle imposte dirette sugli stipendi ed emolumenti corrisposti dal Laboratorio. Tuttavia, tali stipendi ed emolumenti rilevano ai fini della determinazione dell'imposta dovuta sui redditi provenienti da altre fonti.

(e) Gli Esperti in missione per il Programma, i Rappresentanti degli Stati membri, nonché, i funzionari in visita impiegati da un'altra componente del Laboratorio, godranno dei privilegi e delle immunità di cui ai precedenti commi (a) (i) e (ii), (b) (iii) e (iv).

(f) Le esenzioni ai sensi della presente Parte non si applicheranno agli oneri che altro non sono se non corrispettivi per servizi resi.

(g) i privilegi e le immunità previsti nella presente Parte non si applicheranno al personale impiegato per servizi locali del Laboratorio da fornitori esterni di servizi.

(h) Ogni anno il Laboratorio comunicherà al Governo la lista dei membri del personale e degli Esperti ai quali si applicheranno le disposizioni della presente Parte.

(i) L'immunità dalla giurisdizione non si applica in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente al Laboratorio o circolante per suo conto, né in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica. Il Laboratorio, comunque, si impegna a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.

#### Parte XIV:

Fatta salva la Parte XIII (b) (ii), il Governo faciliterà l'entrata, la residenza in, e la partenza dall'Italia di tutte le persone di cui alla Parte XIII e, se necessario, delle loro famiglie e degli appartenenti alle loro famiglie. Le autorità italiane competenti forniranno a tutti coloro che rientrano in queste categorie i visti necessari senza oneri il più sollecitamente possibile ed accorderanno loro altresì la necessaria assistenza nella fase di transito.

### Articolo VIII

#### Direttore Generale

#### Parte XV:

(a) Il Direttore Generale del Laboratorio gode, nel territorio della Repubblica Italiana, della immunità dalla giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, salvo che vi abbia rinunciato espressamente. La rinuncia di tale immunità non si estende all'immunità dall'esecuzione delle sentenze, per la quale sarà necessaria una separata rinuncia.

(b) Il Direttore Generale che non sia cittadino italiano o residente permanente in Italia da data anteriore alla sua nomina gode, oltre che della immunità prevista alla lettera (a), delle seguenti immunità e privilegi:

- (i) immunità dall'arresto, dal fermo e dalla custodia cautelare;
- (ii) le stesse agevolazioni doganali riguardo al proprio bagaglio personale che sono accordate agli agenti diplomatici sul territorio della Repubblica Italiana;
- (iii) inviolabilità dei documenti ufficiali in suo possesso;
- (iv) esenzione per lui e per i familiari a carico delle misure restrittive relative all'immigrazione;

(v) gli stessi privilegi fiscali accordati ai membri delle missioni diplomatiche di rango equivalente.

(c) Il Direttore Generale del Laboratorio, che sia cittadino italiano da una data anteriore a quella della sua nomina, gode, nel territorio della Repubblica, oltre che della immunità prevista alla lettera (a), dei seguenti privilegi ed immunità:

- (i) immunità dall'arresto dal fermo e dalla custodia cautelare, eccetto che in caso di flagranza o di reato commesso nella Repubblica Italiana che comporti secondo la legge italiana una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- (ii) le stesse agevolazioni doganali riguardo al proprio bagaglio personale che sono accordate agli agenti diplomatici sul territorio della Repubblica italiana;
- (iii) inviolabilità dei documenti ufficiali in suo possesso;
- (iv) le stesse facilitazioni, nei riguardi di restrizioni valutarie o di cambio, accordate ai rappresentanti dei governi esteri in missione in Italia limitatamente, però, alle esigenze necessarie allo svolgimento delle funzioni ufficiali, con esclusione di qualsiasi altro privilegio fiscale e valutario accordato ai membri delle missioni diplomatiche.

(d) L'immunità dalla giurisdizione non si applica in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente al Laboratorio o circolante per suo conto, né in caso di infrazione alle norme sulla circolazione automobilistica. Il Laboratorio, comunque, si impegna a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi, allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.

## Articolo IX

### Parte XVI

#### Oggetto dei privilegi e delle immunità

L'oggetto dei privilegi e delle immunità accordati dal presente Accordo ai membri del personale ed Esperti del Laboratorio è esclusivamente quello di garantire al meglio la gestione del Laboratorio e l'indipendenza delle persone a cui sono accordati.

Fatti salvi i privilegi e le immunità accordate dal presente Accordo, tutti coloro che godono di detti privilegi ed immunità hanno l'obbligo di conformarsi alla legislazione ed ai regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica Italiana e non interferiranno negli affari interni dello Stato.

### Parte XVII:

Il Direttore Generale ha il diritto ed il dovere di rinunciare alle immunità, eccetto la sua, quando ritiene che esse ostacolano la giustizia e sia possibile farne a meno senza arrecare pregiudizio agli interessi del Laboratorio.

### Parte XVIII:

Il Laboratorio coopererà in qualsiasi momento con le autorità competenti al fine di impedire qualsiasi abuso dei privilegi, immunità e facilitazioni di cui al presente Accordo.



**Articolo X****Comunicazioni e trasporti****Parte XIX:**

(a) Tutte le comunicazioni dirette al Laboratorio, o a membri del personale del Laboratorio nella sede del Programma, e tutte le comunicazioni ufficiali esterne del Laboratorio, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo trasmesse, non saranno soggette alla censura o a qualsiasi altra forma di intercettazione o interferenza.

(b) Il Laboratorio avrà diritto di utilizzare codici ed inviare e ricevere comunicazioni ufficiali per corriere o in bollette sigillate, in quanto sono estesi ad essi gli stessi privilegi ed immunità accordati al corriere ed alle bollette diplomatiche.

(c) Niente in questa Parte sarà interpretato in modo tale da precludere l'adozione delle precauzioni in materia di sicurezza che il Governo ed il Laboratorio devono concordare.

(d) La presente Parte sarà altresì applicata alle pubblicazioni, ai registri informatici, alle fotografie, ai film ed alle registrazioni sonore.

**Articolo XI****Assistenza sanitaria e previdenza sociale****Parte XX**

(a) Nella misura in cui il Laboratorio gestisce un sistema di assistenza sanitaria e di previdenza sociale, il Laboratorio, il suo Direttore Generale ed i membri del personale saranno esentati da tutti i contributi obbligatori dovuti alle autorità nazionali per l'assistenza sanitaria e la previdenza sociale. Tuttavia, i membri del personale possono versare contributi volontari agli Enti previdenziali italiani e beneficiare di conseguenza delle prestazioni previste.

(b) E' possibile stipulare accordi complementari ad hoc al fine di consentire al Direttore Generale e ai membri del personale di beneficiare delle prestazioni previste dal Sistema Sanitario Nazionale italiano.

(c) Le disposizioni della lettera a) della presente Parte si applicano ai familiari, salvo nel caso in cui essi esercitino un'attività lavorativa all'esterno del Laboratorio o un'attività autonoma e possano beneficiare delle prestazioni di previdenza sociale previste dalla legislazione italiana.

**Articolo XII****Collegamento con il Governo****Parte XXI**

Il Governo designerà una autorità competente al fine di cooperare con il Direttore del Programma in relazione a tutte le questioni relative alla amministrazione e gestione del Programma.

**Articolo XIII****Contratti**

**Parte XXII**

(a) Il Laboratorio potrà inserire in tutti i contratti scritti di diritto privato da esso sottoscritti, diversi da quelli conclusi in conformità ai Regolamenti sul Personale, una clausola arbitrale in base alla quale le controversie che insorgono in relazione all'interpretazione o alla esecuzione del contratto potranno, su richiesta di una delle due Parti, essere sottoposte ad arbitrato. Questa clausola di arbitrato specificherà il metodo di nomina degli arbitri, la legge applicabile ed il Paese ove gli arbitri avranno sede. La procedura arbitrale sarà quella del Paese ove hanno sede gli arbitri.

(b) L'applicazione del lodo arbitrale sarà regolata dalle norme in vigore nello Stato in cui esso viene fatto eseguire.

**Articolo XIV****Controversie fra il Laboratorio ed il suo personale****Parte XXIII**

Le controversie che dovessero insorgere fra il Laboratorio ed il suo personale saranno composte in conformità ai Regolamenti in materia di personale del Laboratorio.

**Articolo XV****Composizione delle controversie****Parte XXIV**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, che non sia stata composta tramite negoziato o con altra modalità convenuta, sarà, su richiesta di una delle due Parti, sottoposta ad un tribunale arbitrale. Il Laboratorio ed il Governo designeranno ciascuno un arbitro ed i due arbitri così designati eleggeranno un terzo arbitro che fungerà da presidente del tribunale.

Qualora entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato, una delle due Parti non abbia designato un arbitro, una delle due Parti può chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di nominare un arbitro. La stessa procedura sarà applicata se, entro trenta giorni dalla designazione o dalla nomina del secondo arbitro, il terzo non sia stato ancora eletto. La maggioranza dei membri del tribunale arbitrale costituirà il quorum e le decisioni saranno prese a maggioranza dei voti. La procedura arbitrale sarà stabilita dal tribunale le cui decisioni, ivi comprese quelle concernenti la sua costituzione, procedura, giurisdizione e la ripartizione delle spese di arbitrato fra le Parti, saranno vincolanti per tutte le Parti alla controversia. La remunerazione degli arbitri sarà determinata sulla stessa base di quella dei giudici ad hoc della Corte Internazionale di Giustizia.

**Articolo XVI****Accordi supplementari****Parte XXV**

Il Governo ed il Laboratorio potranno stipulare quegli accordi supplementari che si renderanno necessari.

**Articolo XVII****Entrata in vigore**

## Parte XXVI

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle formalità richieste dai rispettivi ordinamenti interni.

**Articolo XVIII****Revisione e cessazione**

## Parte XXVII

(a) I negoziati per la revisione o cessazione del presente Accordo avranno luogo su richiesta di una delle due Parti contraenti.

(b) Qualora questi negoziati non abbiano portato, dopo un anno, ad una intesa, il presente Accordo potrà essere denunciato da una delle due Parti contraenti con un anno di preavviso.

**Articolo XIX****Durata dell'Accordo**

## Parte XXVIII

Fatte salve le disposizioni del comma (b) dell'Articolo XVIII, il presente Accordo resterà in vigore fino a che il Laboratorio manterrà il Programma in Italia.


## Parte XXIX

Dalla data della sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare a Monterotondo, con allegati, fatto a Roma il 29 giugno 1999.

Fatto a Roma il 04/05/21 e a Heidelberg il 13.04.2021 in due originali nelle lingue italiano ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

  
Per il Governo della  
Repubblica Italiana

  
Per il Laboratorio Europeo  
di Biologia Molecolare





\*18PDL0155030\*